



16371/22

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ANTONIO - Presidente -
- Dott. FRANCESCO ESPOSITO - Rel. Consigliere -
- Dott. COSMO CROLLA - Consigliere -
- Dott. LUCIO LUCIOTTI - Consigliere -
- Dott. ROBERTO SUCCIO - Consigliere -
- Dott. MARIA GIULIA PUTATURO - Consigliere -
- Dott. DONATI VISCIDO DI NOCERA

Oggetto

IRPEF ILOR
RISCOSSIONE

Ud. 22/02/2022 - CC

R.G.N. 17392/2020

non 16371

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 17392-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (omissis) , in
persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope
legis;

- *ricorrente* -

contro

(omissis) ;

- *intimato* -

1934
22

avverso la sentenza n. 4115/12/2019 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il
22/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO
CROLLA.

CONSIDERATO IN FATTO

1. (omissis) proponeva ricorso davanti alla
Commissione Tributaria Provinciale di Lecco avverso la cartella
di pagamento riferita a tributi erariali non pagati per la somma
complessiva di € 19.310,00.
2. La Commissione Tributaria Provinciale, in accoglimento del
ricorso, annullava la cartella di pagamento.
3. La sentenza veniva impugnata da Agenzia Entrate-
Riscossioni e la Commissione Regionale Tributaria della
Regione della Lombardia dichiarava inammissibile l'appello
essendosi l'Agenzia delle Entrate -Riscossioni avvalsa di un
avvocato del libero foro.
4. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha
proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di un unico
motivo. Il contribuente ha svolto difese depositando
controricorso.
- 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato
art. 380 *bis* cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il
contraddittorio.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di impugnazione l'Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 2° comma, 12 1° comma, 15, comma 2 sexies d.lvo nr 546/92, 1 comma 8° d.l. 193/2016, nonché 4 novies d.l. nr 34/2019, in relazione all'art 360 1° comma nr. 3 cpc; si sostiene che la CTR, nel dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto Agenzia delle Entrate e Riscossioni avvalendosi di un professionista appartenente al libero foro, sia incorsa nella dedotta violazione di legge.

1.1. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 182, comma secondo cpc, e degli artt. 11 e 12 comma decimo d.lvo nr 546/1992, in relazione all'art. 360 comma 1° nr. 4 cpc, per avere errato la CTR nel non concedere un termine per la regolarizzazione del mandato alle liti conferito dall'Agenzia delle Entrate-Riscossioni.

2. Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo motivo.

2.1 Sul punto sono intervenute con un recente arresto le Sezioni Unite che hanno affermato il seguente principio: << impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione si avvale: dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del 30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata Delib. da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, nè della Delib. prevista dal richiamato art. 43, comma 4 R.D. cit., - di avvocati

del libero foro - nel rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del medesimo D.L. 193 del 2016, art. 1, comma 5 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità>> (cass. S.U. 30008/2019)

2.2 Orbene, il Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione, n. 36437 del 5 luglio 2017, prevede, in tema di <<Contenzioso afferente l'attività di Riscossione>>, al punto 3.4.2, che <<L'Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: [...] liti innanzi alle Commissioni Tributarie>>.

3. Ne consegue l'accoglimento del ricorso con cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte

Ric. 2020 n. 17392 sez. MT - ud. 22-02-2022


6

Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 22 febbraio 2022

il Presidente

dr. Antonio Francesco Esposito



DEPOSITATO IN CANCELLERIA



oggi 20 MAG 2022
IL CANCELLIERE ESPERTO
Margherita Cecchi

